



Comune di Villa Carcina

Provincia di Brescia

via XX Settembre 2

25069 – Villa Carcina (BS)

C.F. 00351640172 – P.IVA 00556800985

Villa Carcina, 16 Luglio 2020

OGGETTO: **ORDINANZA DI APERTURA AL PUBBLICO DEL PARCO DI CAILINA .**

**ORDINANZA N. 47/2020**

*IL SINDACO*

**RICHIAMATE:**

- l'ordinanza di Regione Lombardia, n. 521 del 4/04/2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- l'ordinanza di Regione Lombardia, n. 522 del 6/04/2020 recante "modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da covid-19" ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- l'ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3/05/2020 che introduce ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da Covid-19;
- l'ordinanza di Regione Lombardia n. 580 del 14/07/2020 che introduce ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da Covid-19

**CONSIDERATO** che si ritiene necessario aprire il parco comunale sito nella frazione di Cailina;

***DISPONE***

per le motivazioni indicate e descritte in premessa

La riapertura al pubblico, con decorrenza dal 18/07/2020, del parco pubblico di Cailina, con i seguenti orari;

**LUNEDI': CHIUSO**

**MARTEDI' : DALLE 14,00 ALLE 21,00**

**MERCOLEDI' : CHIUSO**

**GIOVEDI': DALLE 14,00 ALLE 21,00**

**VENERDI': CHIUSO**

**SABATO: DALLE 14,00 ALLE 21,00**

**DOMENICA: DALLE 14,00 ALLE 21,00**

L'accesso al parco di Cailina dovrà avvenire nel rispetto rigoroso delle seguenti condizioni:

- divieto di assembramento di persone;

- mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

e di tutto quanto definito e disposto dal DCPM del 26 aprile 2020 e dai Protocolli Sanitari, nonché dalle ordinanze regionali in vigore

**SI RICORDA** quanto stabilito dall'ordinanza di Regione Lombardia n. 580 del 14/07/2020, ovvero:

1) Nei luoghi all'aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

U  
COMUNE DI VILLA CARCINA  
Ufficio Protocollo  
Protocollo N.00111167/2020 del 16/07/2020  
Pgs.: 9.4

2) Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020).

3) Non è obbligatorio l'uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l'obbligo di indossare la mascherina alla fine dell'attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.

#### **DISPONE**

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - o al Comando di Polizia Municipale e alle forze di Polizia;
  - o alla Prefettura di Brescia;

#### **AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7- bis del D.lgs. 267/2000

**che qualora dovessero emergere, particolari situazioni e/o localizzazioni in cui risulta impossibile garantire l'attuazione delle previste misure di sicurezza, si potrà disporre una nuova chiusura, limitatamente alle specifiche aree interessate da tali criticità.**

#### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Il Sindaco  
Dott. Moris Cadei



U

COMUNE DI VILLA CARCINA

Ufficio Protocollo

Protocollo N. 0011167/2020 del 16/07/2020

Classif. 4